



D.R. n. 1179

IL _____

OGGETTO: approvazione ed emanazione del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Studi Umanistici

IL RETTORE

- VISTO** lo statuto d'Ateneo, emanato con D.R. n. 1604 del 29.12.2011 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 7 del 10.01.2012, ed in particolare l'art. 32;
- VISTA** la deliberazione n. 32 del 9 maggio 2012 con la quale il Senato Accademico ha approvato il "Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione", autorizzando il Rettore ad emanare con proprio Decreto il predetto Regolamento, subordinatamente al D.R. di emanazione del Regolamento Generale d'Ateneo, e delegando altresì il Rettore *"ad approvare ed emanare, con proprio Decreto, gli ulteriori Regolamenti di funzionamento dei Dipartimenti dell'Università del Salento che saranno approvati dai rispettivi Consigli di Dipartimento, sempre che i predetti Regolamenti non presentino modifiche rilevanti rispetto alla bozza inoltrata dall'Amministrazione con nota prot. n. 875 del 9 marzo 2012"*;
- VISTO** il D.R. n. 761 del 15.06.2012 di emanazione del Regolamento Generale d'Ateneo, ed in particolare l'art. 16, che prevede l'adozione ed approvazione dei Regolamenti dei Dipartimenti;
- VISTA** la nota prot. n. 888 del 24.07.2012, assunta al protocollo generale n. 25463 del 25.07.2012, con la quale il Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici ha trasmesso la bozza del Regolamento di funzionamento del predetto Dipartimento;
- VISTA** la bozza di Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Studi Umanistici, nel testo approvato dal Consiglio di Dipartimento, a maggioranza assoluta dei componenti, nella seduta del 9 luglio 2012;
- VISTA** la bozza di Regolamento di funzionamento dei Dipartimenti inoltrata dall'Amministrazione a tutti i Dipartimenti con la succitata nota prot. n. 875 del 9 marzo 2012;
- PRESO ATTO** che la bozza di Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Studi Umanistici, nel testo approvato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 9 luglio 2012, non presenta modifiche rilevanti rispetto alla bozza inoltrata dall'Amministrazione con nota prot. n. 875 del 9 marzo 2012;
- RITENUTA** l'esigenza di approvare ed emanare il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Studi Umanistici, nel testo approvato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 9 luglio 2012;
- VISTO** lo Statuto d'Ateneo, in particolare l'articolo 50;

17



DECRETA

ART.1 Per le motivazioni indicate in premessa approvare ed emanare il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Studi Umanistici, nel testo allegato che costituisce parte integrante del presente Decreto (All. 1).

ART.2 Il Regolamento di cui all'art. 1 entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito web d'Ateneo, nella sezione "Ateneo-Statuto e Normative".

Il presente Decreto è inviato in comunicazione alla prossima seduta del Senato Accademico.

Lecce, 03 OTT. 2012

IL RETTORE
Prof. Ing. Domenico Laforgia



*Alla Raccolta
Alla comunicazione del SA
Ai Dipartimenti
Alle Ripartizioni dell'Amministrazione centrale
All'Ufficio Comunicazione e Relazioni con la stampa
All'Ufficio Documentazione e Archivi*

m


DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO

TITOLO I - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Oggetto e natura del Regolamento

Art. 2 - Finalità del Dipartimento

TITOLO II - ORGANI E STRUTTURE DIPARTIMENTALI

Art. 3 - Organi del Dipartimento

Art. 4 - Consiglio di Dipartimento

Art. 5 - Direttore del Dipartimento

Art. 6 - Giunta di Dipartimento

Art. 7 - Coordinatore amministrativo

Art. 8 - Sezioni del Dipartimento

Art. 9 - Disposizioni in materia di sicurezza

TITOLO III - ATTIVITÀ DEL DIPARTIMENTO

Art. 10 - Ricerca scientifica

Art. 11 - Collaborazione con le strutture didattiche

Art. 12 - Manager Didattico

Art. 13 - Prestazioni di ricerca a favore di terzi

Art. 14 - Internazionalizzazione

TITOLO IV - NORME FINALI

Art. 15 - Adozione e modifiche al regolamento interno

Art. 16 - Norma di chiusura e rinvio

Art. 17 - Norma transitoria

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Pater", is located in the bottom right corner of the page.

TITOLO I
OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Oggetto e natura del Regolamento

Il presente Regolamento interno è adottato ai sensi e nel rispetto di quanto previsto negli Articoli 36, 37, 38, 39, 40, nonché di ogni altra disposizione concernente la struttura dei Dipartimenti, contenuta nello Statuto di Ateneo, ai sensi dell'Art. 16 del Regolamento generale di Ateneo e disciplina le modalità di funzionamento del Dipartimento e dei propri organi.

Art. 2 - Finalità del Dipartimento

1. Ai sensi dell'Art. 37, Comma 1, dello Statuto, il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università del Salento, di seguito denominato Dipartimento, promuove, coordina e organizza le attività di ricerca scientifica, di didattica e di formazione nei seguenti settori scientifico-disciplinari, di cui è responsabile: L-FIL-LET/L-LIN/M-FIL/L-OR.
2. Il Dipartimento per gli altri settori disciplinari presenti nella propria struttura ma diversi da quelli di cui al I comma, si coordina, ove espressamente previsto, con i Dipartimenti Responsabili, nel rispetto di quanto stabilito dall'Art. 38, Commi 6 e 7 e dall'Art. 39, Lett. o) dello Statuto.

TITOLO II
ORGANI E STRUTTURE DIPARTIMENTALI

Art. 3 – Organi del Dipartimento

1. Ai sensi dell'Art. 40 dello Statuto, sono organi del Dipartimento:
 - a. il Consiglio di Dipartimento
 - b. il Direttore
 - c. la Giunta



Art. 4 – Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio è l'organo collegiale di governo del Dipartimento, con funzioni di indirizzo programmatico e di gestione.
2. La composizione e le attribuzioni del Consiglio di Dipartimento sono definite dall'Art. 40, Comma 2, dello Statuto di Ateneo.
3. Il Consiglio di Dipartimento, con propria delibera, può delegare alla Giunta, organo di gestione ordinaria con funzioni prevalentemente istruttorie, l'adozione di provvedimenti su talune materie di propria competenza, entro limiti definiti dal Consiglio stesso e nel rispetto di quanto stabilito dall'Art. 40, Comma 7 dello Statuto.
4. Il Consiglio è presieduto dal Direttore del Dipartimento o, in caso di sua assenza, dal Vicedirettore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni. Il Coordinatore Amministrativo esercita le funzioni di segretario verbalizzante anche nel caso di sedute ristrette al solo personale docente nelle quali non è dotato di voto deliberativo.
5. Il Direttore può invitare a partecipare alle discussioni, senza diritto di voto, altri soggetti il cui intervento appaia utile per un più proficuo svolgimento dei lavori. A tal fine, hanno diritto di partecipazione il Preside ed i Manager Didattici delle Facoltà cui il Dipartimento partecipa, relativamente alle questioni attinenti alle attività didattiche e per quelle di cui all'Art. 11 del presente Regolamento.
6. Il Consiglio è convocato dal Direttore ogni quattro mesi nel rispetto dell'Art. 111 del Regolamento per l'Amministrazione la Finanza e la Contabilità. Il Direttore ha facoltà di convocare il Consiglio, ogniqualevolta egli ne ravvisi la necessità o quando sia richiesto in forma scritta da almeno un quinto dei componenti. Il Direttore ne predispone l'ordine del giorno e stabilisce l'eventuale composizione variabile prevista dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti per determinate materie.
7. La convocazione deve contenere data, orario e luogo fissati per la riunione, nonché la specifica indicazione degli argomenti all'ordine del giorno; è inviata agli interessati, mediante messaggio di posta elettronica all'indirizzo istituzionale, almeno sette giorni prima della seduta. Il termine può essere ridotto a due giorni nei casi di comprovata urgenza.
8. In caso di composizione variabile, gli argomenti di competenza delle diverse componenti devono essere evidenziati nell'ordine del giorno e ordinati in modo da consentire la trattazione a partire dalla componente più ampia, fatta salva ogni decisione del Consiglio in senso diverso.
9. Per la validità delle sedute, per le modalità delle votazioni e per le maggioranze richieste nelle deliberazioni si rinvia alle norme dettate dallo Statuto, dal Regolamento Generale di Ateneo.

Stater

10. I Consiglieri possono intervenire nella discussione sui punti all'ordine del giorno per non più di cinque minuti. Eventuali repliche, della durata massima di due minuti, sono ammissibili non prima che tutti i Consiglieri iscritti a parlare per la prima volta abbiano terminato i loro interventi.
11. I Consiglieri regolarmente convocati che si trovino nella posizione di:
 - a) aspettativa;
 - b) congedo o malattia certificata;
 - c) componente di Commissioni di concorso;concorrono alla formazione del numero legale e delle maggioranze solo se intervengono alla seduta del Consiglio.
12. Delle adunanze del Consiglio viene redatto un verbale, ai sensi dell'Art. 41, Lett. c) dello Statuto, dell'Art. 38 del Regolamento Generale di Ateneo, che, sottoscritto dal Direttore e dal Segretario verbalizzante, nella persona del Coordinatore Amministrativo, in un unico originale, è conservato presso gli uffici amministrativi del Dipartimento e pubblicato sul sito web, nel link riservato ai componenti del Consiglio del Dipartimento.

Art. 5 - Direttore del Dipartimento

1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento ed è responsabile della sua gestione, con riguardo alle competenze che gli sono proprie.
2. Il Direttore, in particolare:
 - a) convoca e presiede il Consiglio di Dipartimento e la Giunta, curando l'esecuzione dei rispettivi deliberati;
 - b) promuove, con la collaborazione della Giunta, le attività del Dipartimento e vigila sull'osservanza delle norme;
 - c) tiene i rapporti con gli organi di governo dell'Ateneo e con l'Amministrazione centrale;
 - d) sovrintende all'organizzazione e gestione dei compiti assegnati al personale tecnico amministrativo del Dipartimento, d'intesa con il Coordinatore amministrativo, anche su delega del Rettore e del Direttore Generale;
 - e) sottoscrive gli atti aventi rilevanza esterna di sua competenza ed entro i limiti di spesa deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
 - f) esercita tutte le attribuzioni, non menzionate nel presente regolamento, che gli sono devolute dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti, in particolare in materia di sicurezza sul lavoro, privacy e trattamento dei dati personali;

- g) non può ricoprire la carica di Coordinatore nel Collegio di un Dottorato (Art. 40 Comma 3 dello Statuto). Per le altre incompatibilità si fa riferimento all'Art. 15 Comma 4 dello Statuto.
3. L'elezione del Direttore è disciplinata dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.
 4. Il Direttore nomina tra i Professori di I fascia un Vicedirettore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza.
 5. Il Direttore può delegare proprie specifiche attribuzioni a componenti della Giunta e/o del Dipartimento.
 6. Il Direttore, coadiuvato dalla Giunta, può altresì costituire Commissioni, composte dai Docenti e Ricercatori afferenti al Dipartimento e, in casi specifici, anche da personale tecnico-amministrativo, in un numero minimo di 3 e un massimo di 5 componenti.

Art. 6 - Giunta di Dipartimento

1. La Giunta è organo di gestione ordinaria del Dipartimento che coadiuva il Direttore del Dipartimento nell'esercizio delle sue funzioni.
2. La Giunta svolge le funzioni a essa attribuite dallo Statuto, dal Regolamento Generale di Ateneo e a essa espressamente delegate dal Consiglio di Dipartimento.
3. La Giunta inoltre, secondo le previsioni dell'Art. 16 del Regolamento Generale d'Ateneo, può predisporre e presentare proposte al Consiglio di Dipartimento sulle seguenti materie:
 - a) le linee guida da adottare in merito all'attività didattica che rispondano all'esigenza di ridurre la dispersione universitaria;
 - b) le linee guida da adottare in merito all'attività di ricerca che rispondano all'obiettivo dell'internazionalizzazione delle attività didattiche e di ricerca;
 - c) i componenti delle Commissioni giudicatrici per la valutazione comparativa degli assegni di ricerca;
 - d) i componenti della Commissione istruttoria per le procedure di assunzione dei Docenti di ruolo e dei Ricercatori a tempo determinato;
 - e) i componenti della Commissione per la valutazione dell'attività svolta dai Ricercatori a tempo determinato per la proroga prevista dalla normativa vigente;
 - f) la destinazione e i criteri di ripartizione interna dei fondi annualmente assegnati per la didattica e la ricerca;

Statuto

- g) la bozza dei regolamenti necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali del Dipartimento.
4. La Giunta è costituita dal Direttore, dal Vicedirettore, da 3 Professori di I fascia, da 3 Professori di II fascia, da 3 Ricercatori, da 3 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e dal Coordinatore Amministrativo del Dipartimento, con voto consultivo.
 5. Il mandato della Giunta coincide con il mandato del Direttore del Dipartimento.
 6. Qualora un membro della Giunta si dimetta o, per qualunque ragione, cessi di far parte dell'organo, subentra il primo dei non eletti nell'ambito della rispettiva componente. In caso di esaurimento della graduatoria, devono essere indette elezioni suppletive, secondo le modalità previste dal Regolamento Generale di Ateneo. Nelle more della ricostituzione delle rappresentanze, non è pregiudicata la validità della composizione dell'organo collegiale, che può, nel frattempo, continuare a operare, purché sia garantita almeno la metà dei componenti, oltre il Direttore.
 7. Delle adunanze della Giunta viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Direttore e dal Segretario verbalizzante, nella persona del Coordinatore Amministrativo, in un unico originale, è conservato presso gli uffici amministrativi del Dipartimento e pubblicato sul sito web del Dipartimento nel link riservato ai componenti del Consiglio del Dipartimento.

Art. 7 - Coordinatore Amministrativo

1. Al Coordinatore Amministrativo competono, nel rispetto della normativa vigente e delle direttive del Direttore del Dipartimento e del Direttore Generale, le funzioni e le prerogative attribuite dall'Art. 41 dello Statuto.
2. Il Coordinatore Amministrativo, inoltre:
 - a) collabora con il Direttore nelle attività volte al miglioramento del funzionamento della struttura;
 - b) predispone i documenti di programmazione economico-finanziaria e patrimoniale del Dipartimento, nonché i resoconti;
 - c) effettua la verifica dei compiti assegnati al personale amministrativo e al personale tecnico impegnato in attività di interesse generale del Dipartimento, d'intesa con il Direttore e sentiti i soggetti interessati.

Statuto

Art. 8 - Sezioni del Dipartimento

1. Per una migliore organizzazione delle proprie attività, il Dipartimento può articolarsi in Sezioni, per specifiche Aree, caratterizzate da aspetti culturali e scientifici omogenei, identificate anche da una proposta progettuale che evidenzi la funzionalità delle stesse ai programmi di ricerca in atto. Ogni Sezione dovrà essere costituita da un numero minimo di dieci Professori e Ricercatori.
2. Le Sezioni non hanno autonomia amministrativa, non hanno una propria dotazione di personale, né organi di governo propri.
3. Le Sezioni sono attivate con delibera del Consiglio di Dipartimento, che delibera altresì sulle successive adesioni.
4. Ogni componente può aderire ad una sola Sezione, senza che ciò gli precluda la possibilità di collaborare con altre Sezioni.
5. Ogni Sezione designa un proprio Coordinatore, eletto a maggioranza tra i Professori e i Ricercatori della Sezione dagli afferenti alla Sezione stessa, che resta in carica per la durata della stessa Sezione e, comunque, per non più di quattro anni. La nomina del Coordinatore è formalizzata dal Consiglio di Dipartimento.
6. Al termine di ogni anno il Coordinatore della Sezione sottopone al Consiglio di Dipartimento una relazione sull'attività svolta e una relazione programmatica per il successivo anno.
7. Le Sezioni possono essere disattivate con delibera motivata del Consiglio di Dipartimento, qualora vengano meno i requisiti previsti dal precedente Comma 1.

Art. 9 - Disposizioni in materia di sicurezza

1. Il Dipartimento definisce l'organizzazione interna ai fini della sicurezza sul lavoro, nel rispetto delle norme contenute nel "Regolamento di Ateneo per l'attuazione delle norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori" e delle disposizioni degli organi di governo centrali.
2. Il Direttore individua una unità di personale tecnico-amministrativo con il compito di coadiuvarlo nell'esercizio delle due funzioni: vigilanza sulle corrette disposizioni per quel che concerne gli aspetti di salute e sicurezza connessi alle attività del Dipartimento; rapporti con gli uffici dell'Amministrazione centrale.

Statero

TITOLO III
ATTIVITÀ DEL DIPARTIMENTO

Art. 10 - Ricerca scientifica

1. Il Dipartimento garantisce a tutti i Professori e ai Ricercatori afferenti l'esercizio della libertà di ricerca, mettendo a loro disposizione, compatibilmente con le proprie disponibilità, le risorse necessarie.
2. Il Dipartimento sostiene, compatibilmente con la disponibilità di risorse, le iniziative dei propri afferenti, singoli o associati, di particolare interesse scientifico, nonché l'attività scientifica e di ricerca dei Docenti facenti parte delle Sezioni esistenti.
3. Il Dipartimento promuove e gestisce corsi di Dottorato di Ricerca.
4. Il Dipartimento può istituire al proprio interno, anche in consorzio e/o in convenzione con altri Dipartimenti, Centri di Ricerca o di Servizio su temi specifici.
5. Il Dipartimento può accogliere presso le proprie strutture soggetti esterni, in qualità di "ospiti", per fini di ricerca o didattica, su richiesta di un afferente o sulla base di accordi con altri enti e/o istituzioni.

Art. 11 - Collaborazione con strutture didattiche

1. Il Dipartimento sostiene, per quanto di propria competenza e in collaborazione con i Consigli di Facoltà ed i Consigli Didattici, l'attività didattica dei Corsi di Studio di riferimento.

In particolare, al Consiglio di Dipartimento compete, per i gruppi di settori scientifico-disciplinari di propria responsabilità:

- l'assegnazione dei compiti didattici sentiti i Professori interessati;
- l'assegnazione dei carichi didattici istituzionali ai Ricercatori previa consultazione e sentiti gli interessati, in conformità con l'Art. 16 Comma 3 dello Statuto;
- la copertura di tutte le attività formative programmate;
- la proposta di chiamate dei Professori e dei Ricercatori, anche per trasferimento, con riferimento ai concorsi richiesti;
- la definizione delle esigenze di reclutamento di nuovi Professori e Ricercatori da attuare mediante concorso o trasferimento.

Statuto

2. Per i gruppi di settori scientifico-disciplinari non di responsabilità del Dipartimento ma presenti all'interno dello stesso, si rinvia a quanto previsto dall'Art. 2 del presente Regolamento.
3. Sono di esclusiva competenza del Dipartimento l'istituzione e l'attivazione di Master universitari.

Art. 12 - Manager Didattico

1. Per tutti gli adempimenti amministrativi legati all'espletamento delle funzioni di cui al precedente Art. 11, il Direttore del Dipartimento si avvale della collaborazione e del supporto dei Manager Didattici, di cui all'Art. 48 dello Statuto.
2. Il Manager Didattico, in particolare:
 - a) gestisce, d'intesa con il Direttore e avvalendosi dello staff di Presidenza, tutte le procedure amministrative relative alle materie di cui all'Art. 11, ivi inclusa la predisposizione delle delibere del Consiglio di Dipartimento, che provvede in seguito a rendere operative;
 - b) collabora con il Direttore nella gestione amministrativa delle attività didattiche di competenza del Dipartimento;
 - c) assiste il Direttore nella predisposizione del documento di programmazione dello sviluppo organico di Professori e Ricercatori;
 - d) cura la gestione dei procedimenti amministrativi relativi ai Bandi per l'affidamento di supplenze e contratti di insegnamento;
 - e) partecipa al Consiglio di Dipartimento, senza diritto di voto, esclusivamente per le questioni inerenti alle attività didattiche dei Corsi di Studio di riferimento e per quelle di cui all'Art. 11, per le quali deve essere rispettato il principio del giudizio tra pari.

Art. 13 - Prestazioni di ricerca a favore di terzi

1. Il Dipartimento svolge attività di ricerca e consulenza conferite mediante contratti e convenzioni da soggetti pubblici e privati, in accordo con quanto disposto dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

Statuto

Art. 14 - Internazionalizzazione

1. Il Dipartimento promuove l'Internazionalizzazione delle proprie attività di ricerca e didattica, favorisce la partecipazione dei propri Professori e Ricercatori ai relativi bandi di finanziamento e ai progetti di cooperazione internazionale e incoraggia i rapporti di collaborazione con istituzioni straniere.

TITOLO IV NORME FINALI

Art. 15 - Adozione e modifiche al regolamento interno

1. L'adozione, le modifiche e le integrazioni del presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei presenti.
2. Ai sensi dell'Art. 30 dello Statuto, il Regolamento è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore non oltre il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione in un'apposita sezione del sito ufficiale di Ateneo.

Art. 16 - Norma di chiusura e rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alla normativa vigente, nonché, allo Statuto e ai Regolamenti dell'Università del Salento.

Art. 17 - Norma transitoria

In riferimento all'Art. 6 Comma 4 del presente Regolamento e in prima applicazione si procede alla integrazione dei componenti della Giunta mediante ulteriori elezioni. Le operazioni di voto dovranno essere espletate entro due mesi dall'entrata in vigore di detto Regolamento. Solo in prima applicazione del presente Regolamento, la durata del mandato dei neo eletti sarà allineata a quella degli altri componenti della Giunta già in carica.

